

CONTRATTO D'INCARICO PROFESSIONALE

OGGETTO: SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO

TRA

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (C.F. 02153140583, P.I. 01033011006) rappresentati (in seguito "l'Amministrazione") in qualità di, domiciliato per la carica presso la sede di Via Elio Chianesi 53, 00144 Roma

E

il Dott. Ing. (C.F. P.I.) in seguito il "Professionista") domiciliato in _____ iscritto all'Albo degli Ingegneri di _____ al n. _____

PREMESSO CHE

– l'Amministrazione con Delibera n° _____ del _____ ha affidato al Professionista l'incarico dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori dei lavori di realizzazione di un blocco operatorio;

Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto dell'incarico

– L'Amministrazione conferisce al Professionista, sulla base dell'offerta tecnico - economica prodotta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, l'incarico dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori dei lavori di realizzazione di un blocco operatorio:

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
Ing. Francesco Proietto

ART. 2 – Elaborati, prestazioni e modalità di svolgimento dell’incarico

L’incarico prevede:

la redazione di tutti gli elaborati tecnici (relazioni, schemi grafici) così come indicati nel capitolato prestazionale.

ART. 3 – Corrispettivo e pagamenti

Il corrispettivo per il presente incarico viene stabilito in complessivi €..... (+CNPAIAL 4% e IVA 22% = €.....), onnicomprensivi di ogni onere per l’esecuzione della prestazione in oggetto e sarà corrisposto come di seguito specificato,

Il compenso per il Progetto definitivo e PSC: sarà corrisposto, in quota parte relativa al singolo progetto dopo l’approvazione delle relative progettazioni da parte degli IFO e fermo restando il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta, pareri ecc. da parte di altri Enti.

La corresponsione degli onorari relativi alla Direzione Lavori saranno corrisposti al 80% con i SAL ed il restante 20% al collaudo tecnico amministrativo avvenuto con esito positivo.

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti. Nessun compenso o indennizzo spetta al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

Le attività oggetto del presente disciplinare sono oggetto di apposito finanziamento ministeriale di cui alla DGR 861/2017 e, pertanto, i pagamenti avverranno ad erogazione degli importi da parte del Ministero dell’Economia.

Fatto salvo quanto disposto nel precedente capoverso, l’Azienda provvederà al pagamento delle fatture emesse nei termini previsti dalla vigente normativa, e in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art.3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

È fatto divieto, all’aggiudicatario, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Azienda, di interrompere le prestazioni previste nel presente disciplinare. L’aggiudicatario per tale motivo non potrà chiedere la risoluzione del contratto.

Al fine di garantire il buon andamento dell’attività espletata dall’Azienda, nonché di tutelare gli interessi collettivi garantiti dalla stessa quale erogatore di pubblico servizio Sanitario, l’aggiudicatario risponde degli eventuali danni causati all’Azienda derivanti dalla arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali.

L’arbitraria sospensione o interruzione delle prestazioni contrattuali costituisce causa di risoluzione ai sensi del successivo art. 32 del presente Capitolato.

ART. 4 – Tempi di esecuzione

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite secondo i termini sotto riportati, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo le seguenti indicazioni

- Progettazione definitiva: entro e non oltre il a base di gara, pari a giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi a decorrere dall'atto formale di affidamento da parte del RUP;
- Redazione del Progetto di Coordinamento e Sicurezza: da eseguirsi contemporaneamente alla predisposizione del progetto esecutivo da parte dell'Appaltatore lavori, con il quale il Coordinatore per al Sicurezza dovrà interfacciarsi per coordinare PSC e progetto esecutivo. Il termine di predisposizione dle PSC sarà lo stesso che sarà concesso all'Appaltatore per il progetto esecutivo e, comunque, non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
- Direzione lavori, Misurazione e Contabilità lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo: entro e non oltre la durata prevista per i lavori ed i collaudi, così come approvata dagli IFO e comunque nel rispetto dei termini di legge.

Un ritardo, ingiustificato, superiore a quanto stabilito dal presente contratto per l'esecuzione della prestazione porterà alla risoluzione del contratto per colpa del Professionista ed il risarcimento, a favore del Committente, di ogni danno e spesa.

ART.5 – Assicurazioni

Ai sensi della vigente normativa smi il professionista dichiara di essere provvisto di apposita assicurazione professionale.

ART. 6 – Divieto di subappalto e cessione

E' fatto divieto al professionista incaricato il subappalto o la cessione della prestazione in oggetto a terzi, pena l'immediata risoluzione del contratto per colpa dello stesso ed il risarcimento, a favore del Committente, di ogni danno e spesa.

ART. 7 – Proprietà del progetto

Gli elaborati progettuali oggetto del presente incarico resteranno nella piena ed esclusiva proprietà della Stazione appaltante e non potranno essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione.

Art. 8 - Penali

Il mancato rispetto dei termini convenuti per l'ultimazione delle varie fasi della progettazione, comporta il diritto del Committente (art. 257 c. 3 DPR 207/2010) ad applicare una penale pari all'1 per mille (uno per mille) del corrispettivo previsto, per ogni giorno di ritardo. La medesima penale si applica per la consegna degli elaborati e documenti obbligatori per legge nella fase di esecuzione (SAL, relazioni del DL, relazione del CSE, relazione sul conto finale, relazioni riservate, ecc) fatta salva, comunque, la responsabilità del Professionista quale Affidatario dell'Incarico.

La penale complessiva non potrà comunque eccedere il 10% dell'importo globale del compenso. Verificandosi un ritardo superiore al 10% del termine massimo prestabilito per la prestazione, il Committente ha la facoltà di applicare la risoluzione di cui all'art. 18 del capitolato.

E' comunque fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno conseguente ai ritardi dei termini previsti.

Per quanto non disciplinato si rinvia a quanto previsto nel D. lgs. N. 50/2016, nel DPR n. 207/2010 per le parti ancora vigenti e alla eventuale specifica disciplina di settore.

L'Azienda procederà attraverso l'attività del RUP, all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, l'Azienda procederà all'immediata contestazione all'appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, tramite PEC. L'aggiudicatario potrà inviare le proprie controdeduzioni, via PEC, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione. Il Responsabile del procedimento, valutate le ragioni addotte potrà procedere all'applicazione della penale nei casi di difformità della prestazione rispetto alle prescrizioni contenute nel contratto.

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni.

ART.9 – Oneri contrattuali

Saranno a carico del Professionista gli eventuali oneri di registrazione del presente contratto, se ritenuto necessario.

Il pagamento di tasse e tributi per la presentazione della SCIA presso i competenti uffici del Comune di Roma sono a carico della Committenza.

ART. 10 – Foro competente

In caso di controversie il foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Art. 12 - Obblighi di riservatezza e segretezza dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario deve astenersi dal divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

ART.13 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni previste dagli artt. N.2229 e seguenti del Codice Civile e dal D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50, al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti ancora vigenti, dal codice civile, dal codice penale.

L'Amministrazione

(.....)

Il Professionista Incaricato

(.....)


IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Proietto